

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, AUSILIARIATO E SERVIZI ACCESSORI, PER ANNI DUE PER L’ASP DI ENNA – CIG 9762927E37

IL RUP

Dott. Michele Alessandro Zampino
(nominato con delibera n. 539 del 31.03.2023)

VISTA la delibera a contrarre n. 539 del 31/03/2023 con la quale è stato disposto l’espletamento di una procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo, per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, ausiliariato e servizi accessori, per anni due per l’ASP di Enna;

VISTO il bando di gara pubblicato sulla GURS n. 15 del 14/04/2023 e sulla GUUE n. 058221/2023;

VISTA la Delibera n. 982 del 22.06.2023 di nomina della Commissione di Gara;

VISTA la richiesta di chiarimento formulata dal Presidente della Commissione di Gara, relativamente alle offerte tecniche, e indirizzate ai seguenti operatori economici:

1. Costituendo RTI Meranese Servizi s.p.a. – Issitalia A. Barbato s.r.l.;
2. Costituendo RTI Vivenda s.p.a. – Gedis soc. Consortile s.r.l.;
3. E.P.M. s.r.l. – IC Servizi consorzio stabile a r.l.;

CONSIDERATO che la Commissione di Gara, con nota prot. N. 11038 del 30/01/2024, ha comunicato allo scrivente RUP la difformità dell’offerta tecnica proposta dai seguenti operatori:

1. Costituendo RTI Meranese Servizi s.p.a. – Issitalia A. Barbato s.r.l.;
2. Costituendo RTI Vivenda s.p.a. – Gedis soc. Consortile s.r.l.;
3. E.P.M. s.r.l. – IC Servizi consorzio stabile a r.l.;

Nello specifico, la difformità delle offerte tecniche dei sopra identificati operatori economici è attribuibile al mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14 del disciplinare di gara, considerate elementi fondamentali e minimi dell’offerta;

TENUTO CONTO che, la giurisprudenza è costante nell’affermare che le difformità dell’offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare, legittima l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determina la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Cons. Stato Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460, Sezione V, 5 maggio 2016, n. 1809);

VISTI l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs 50/2016,

DISPONE

- l’esclusione dalla procedura in oggetto dei seguenti concorrenti, per le motivazioni sopra citate:
 1. **Costituendo RTI Meranese Servizi s.p.a. – Issitalia A. Barbato s.r.l.;**
 2. **Costituendo RTI Vivenda s.p.a. – Gedis soc. Consortile s.r.l.;**
 3. **E.P.M. s.r.l. – IC Servizi consorzio stabile a r.l.;**
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Gare in corso”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso ai concorrenti del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Enna 1 Febbraio 2024

II RUP
Dott. Michele Alessandro Zampino
